DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 9

Trasferimento di proprietà delle apparecchiature per la rilevazione della radioattività ambientale

E' trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattivita' ambientale, la strumentazione per la rilevazione della radioattivita' ambientale gia' acquistata dal Ministero della sanita' con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439.

Versione in vigore dal 4 novembre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia sanitaria
Estremi	Legge 14 ottobre 1999, n. 362
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-sanitaria/art-9-trasferimento-di-proprieta-delle-apparecchiature-per-la-rilevazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it